

(N. 1244)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(CASSIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per l'attuazione dei provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento — entrata in vigore in un momento particolarmente grave per l'industria cantieristica, in quanto, com'è noto, i cantieri avevano gli scali quasi vuoti e le maestranze disoccupate — ha consentito ai cantieri navali medesimi di procurarsi importanti commesse per conto sia di armatori nazionali che di armatori stranieri e di assicurare alle relative maestranze un lungo periodo di occupazione.

Per il pagamento dei contributi a fondo perduto l'articolo 24 della legge medesima prevede per l'esercizio 1954-55 uno stanziamento

di lire cinque miliardi; per i successivi esercizi, con un criterio del tutto nuovo in materia, è stato stabilito che gli stanziamenti dovranno essere commisurati alle quantità delle commesse sia del primo anno di applicazione della legge che degli anni successivi.

Avuto riguardo, ora, alle domande già accolte, agli impegni già assunti ed allo stato di avanzamento dei lavori, a tutto il 30 giugno 1955, lo stanziamento iniziale di cinque miliardi si è rilevato del tutto inadeguato in quanto l'onere a carico dello Stato, per il pagamento del contributo a fondo perduto, ammonta per tale esercizio a lire otto miliardi.

Occorre, pertanto, provvedere con urgenza

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla opportuna integrazione se si vuole da una parte scongiurare che i cantieri possano eventualmente sospendere la propria attività e dall'altra mettere l'Amministrazione della marina mercantile in condizione di far fronte agli impegni assunti, in conformità dei criteri informativi della legge stessa.

All'uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge con il quale si autorizza, per

l'esercizio 1954-55, l'ulteriore spesa di tre miliardi.

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla maggiore spesa di tre miliardi si farà fronte coi i fondi resisi disponibili sul fondo speciale iscritto al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata un'ulteriore spesa di lire tre miliardi per l'attuazione dei provvedimenti recati a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento dalla legge 17 luglio 1954, n. 522.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo 1 sarà provveduto a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.